

STATUTO

FREE MEL - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITAVECCHIA RM VIA
FRANGIPANE 11

Numero REA: RM - 1609624

Codice fiscale: 15713821005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP. N.13083/7628

STATUTO COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Civitavecchia (RM) la Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata:

" FREE MEL - COOPERATIVA SOCIALE "

La società è retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove, sia in Italia che all'estero.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 2

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente collegata con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, come spiegato nell'art.3.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in speciale modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa si avvale nello svolgimento delle proprie attività delle prestazioni lavorative o di volontariato dei soci, così come svolge la propria attività a favore dei soci fruitori dei propri servizi ovvero anche a favore di terzi interessati ad usufruire dei servizi medesimi. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa può operare anche con terzi. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo con delibera dell'Organo amministrativo ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui al D.L. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti.

ARTICOLO 3

La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di svolgere e realizzare, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, per conto dell'amministrazione statale, anche autonoma delle regioni, province, comuni e di qualsiasi ente pubblico, nonché di ditte e soggetti privati, le seguenti attività:

lo svolgimento di attività di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali e sportivi nonché lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A tale scopo la cooperativa potrà gestire anche per conto di terzi opportune strutture specialistiche quali centri di riabilitazione, case di riposo e centri di accoglienza per anziani, autosufficienti e non, servizi integrati per residenze protette, servizi infermieristici, ASA, O.S.S., O.T.A. sanitario della riabilitazione in genere, gestione di Fondazioni, R.S.A. e reparti ospedalieri; mense, nel tempo prolungato, nelle refezioni doposcolastiche, bidelleria, centri diurni per anziani, centri e parchi estivi, centri di aggregazione ed ogni altra struttura, pubblica o privata; impianti sportivi, case per ferie e case vacanze, centri di aggregazione giovanile, di prevenzione delle tossicodipendenze o delle devianze in genere, centri di formazione, attività di formazione e recupero di persone handicappate.

La cooperativa inoltre potrà istituire e gestire attività di formazione od aggiornamento professionale nei settori precedentemente elencati.

In particolare la cooperativa si propone:

A) Attività di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali e sportivi.

A titolo esemplificativo:

A1.attività di assistenza domiciliare;

A2.attività integrative scolastiche;

A3.servizi scolastici e di assistenza, distribuzione e sorveglianza anche alle mense, nel tempo prolungato, nelle refezioni doposcolastiche, bidelleria;

A4.assistenza e sorveglianza su scuolabus;

A5.pre e post scuola;

A6.assistenza, animazione ed intrattenimento in centri diurni per anziani, centri e parchi estivi, centri di aggregazione ed ogni altra struttura, pubblica o privata;

A7.impianti sportivi;

A8.attività di turismo ed altresì case per ferie e case vacanze;

A9.servizi diurni e residenziali per minori, disabili ed anziani;

A10. centri di riabilitazione;

A11. case di riposo e centri di accoglienza per anziani, autosufficienti e non, servizi integrati per residenze protette, servizi infermieristici, ASA, O.S.S., O.T.A. sanitario della riabilitazione in genere, gestione di Fondazioni, R.S.A. e reparti ospedalieri;

A12. trasporto di cose e persone nell'ambito delle attività educative, scolastiche, sociali, sanitarie, assistenziali in genere;

A13. scuole ed istituti educativi in genere, scuole materne, ludoteche, nidi d'infanzia;

A14. centri di aggregazione giovanile, di prevenzione delle tossicodipendenze o delle devianze in genere;

A15. centri di formazione, attività di formazione e recupero di persone handicappate;

A16. centri di consulenza e formazione;

A17. mostre, conferenze, convegni, ricerche, spettacoli, parchi estivi;

A18. corsi riqualificazione professionale nello specifico settore delle attività socio - educative - assistenziali;

B) Lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso assunzione, esecuzione di commesse di lavoro, subforniture, per conto di imprese, enti ed organismi, sia pubblici che privati, e di qualsiasi altro committente, nei settori qui di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

B1. Organizzare e gestire attività di pulizie comprese a titolo esemplificativo, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni di strutture pubbliche e private;

B2. Manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi in genere sia pubbliche che private;

B3. Assunzione di lavori di portierato;

B4. Assunzioni di lavori di facchinaggio compresi quelli preliminari e complementari (ad esempio imbustamento, imballaggio, assemblaggio e magazzinaggio);

B5. Lavori di pulizia e manutenzione in genere, tinteggiatura,

muratura, pavimentazione, idraulica, elettricità, il tutto a favore di imprese, enti, istituzioni pubbliche o private;

B6. Assunzioni di servizi di manutenzione di fabbricati civili, industriali e cimiteriali, impianti aziendali, depositi, magazzini, strade, autostrade ed aree pubbliche in genere;

B7. Gestione globale del ciclo dei rifiuti e servizi annessi di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, trattamento delle acque, emergenza NBC (nucleare- batteriologico-chimico); a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforme ecologiche, centri raccolta, isole ecologiche, trasporto, spazzamento strade, trattamento, stoccaggio e trasformazione;

B8. Progettare, realizzare e gestire, impianti di produzione di energie alternative quali fotovoltaici, termosolari, eolici, geotermici, idroelettrici, di cogenerazione e trigenerazione ed impianti tecnologici di servizio;

B9. Progettazione, realizzazione e gestione di centrali termiche; B10. Progettare e realizzare impianti e reti di distribuzione di acqua, energia elettrica, "gas GPL" e di gas "Metano", comprese le inerenti opere edili, la somministrazione del gas agli utenti ed altra attività preparatoria, complementare e conseguente, sino alla bollettazione al singolo utente compreso il servizio di assistenza e manutenzione; B11. Nelle zone interessate agli interventi di cui ai capi precedenti e ad altre eventuali, progettare e realizzare recuperi urbani ed abitativi dei centri storici, delle aree urbane e di edifici in genere, compresa ogni infrastruttura, pubblica o privata;

B12. Gestione e distribuzione di idrocarburi;

B13. Installazione di caldaie murali a basamento e/o condensazione;

B14. Servizi di carattere ambientale e di tutela del territorio;

B15. Edilizia e Bioedilizia;

B16. Attività di formazione per il raggiungimento e il mantenimento dei sistemi di qualità;

B17. Gestire servizi collegati alla sicurezza, prevenzione e protezione;

B18. Gestione di autorimesse e parcheggio di autoveicoli, motocicli, biciclette, roulotte, camper e simili;

B19. Servizi di noleggio, di rimessa e taxi con autovetture ed autobus con conducente;

B20. Attività di autoriparazioni, autolavaggio, officina meccanica, elettrauto, carrozzeria, gommista, manutenzioni varie, pulizie stabili, avvolgimento bagagli, facchinaggio, e mulettisti anche a favore di terzi;

B21. Attività di deposito e movimentazione delle merci per conto di terzi e tutte le attività commerciali utili per la clientela, quali ad esempio, l'attività di ristorazione, la rivendita di giornali e riviste di generi di monopolio;

B22. Attività di autoservizi pubblici e privati, di trasporto di viaggiatori e di cose sul territorio nazionale ed internazionale, di noleggio o di locazione, libero o con conducente, di automezzi, imbarcazioni ed aeromobili, nonché la gestione in genere delle attività connesse alla mobilità delle persone;

- B23. Attività di gestione di bar, alberghi, ristoranti e catering;
- B24. Attività di promozione turistica per conto di enti pubblici ed aziende private, gestione ed esercizio di agenzie di viaggi e turismo, agenzia di intermediazione, di produzione, anche in proprio, gestione residence, centri balneari, case-vacanza ostelli, capeggi, campus, agriturismi, di viaggi e soggiorni e tour operator, consulenza ed attività di marketing nel settore del turismo e ricreativo;
- B25. Prestazioni di servizi di recapito per conto proprio o di terzi, immagazzinamento di merce, la relativa gestione e il servizio di vigilanza, il trasporto e la scorta, traslochi e trasporto merci, anche deperibili, valori, trasporti di animali solo con mezzi propri o dei soci;
- B26. Attività diretta al soddisfacimento delle esigenze dei passeggeri in transito e in partenza o dei dipendenti che operano all'interno dell'aeroporto;
- B27. Organizzare e gestire servizi di lavanderia per strutture pubbliche e private;
- B28. Attività di gestione e organizzazione di ambienti e strutture per manifestazioni eventi, fiere, wedding planner, riunioni, congressi, con possibilità di fornire servizi di traduzione ed interpretariato;
- B29. Gestire attività e strutture, culturali, sportive, centri benessere e del tempo libero e del turismo;
- B30. Gestione di distributori automatici di qualsiasi genere presso scuole, enti pubblici, aziende private, uffici;
- B31. Agenzia pubblicitaria, promozione del marchio, gestione impianti pubblicitari fissi e mobili, Realizzazione, confezione e distribuzione di materiale pubblicitario, giornali, libri, riviste, opuscoli, siti web, spot negozi e commercio on-line, pieghevoli illustrativi, recapitare documenti, plichi e pacchi, bollette, documenti in genere; ecc.;
- B32. Analisi di mercato e indagini, attività di trading in tutti i settori collegati all'attività della cooperativa, svolgere attività di consulenza o dare pareri su tutti gli affari relativi alla classificazione o distribuzione di servizi prodotti o merci dalla cooperativa e a tutti i soci che ne facciano richiesta;
- B33. Gestione di mense aziendali e interaziendali, pubbliche e private, sia in proprio che per conto di terzi o dare dimostrazione e degustazione di prodotti all'interno di fiere, supermercati o in altri luoghi adatti;
- B34. Gestione informatica dei magazzini, sviluppo e consulenza informatica per l'automazione dei servizi; attività di formazione ed aggiornamento professionale volto a migliorare le conoscenze dei lavoratori, a favorirne l'introduzione e reintroduzione sul mercato del lavoro, anche di persone disoccupate o svantaggiate;
- B35. Rilevazione numerazione certificazione numeri civici e strade.
- Per il conseguimento delle attività sopra indicate la Cooperativa all'occorrenza e per quanto richiesto dalla legislazione vigente potrà avvalersi anche dell'opera di professionisti iscritti in appositi albi che agiranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità'.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, in via non prevalente, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

ARTICOLO 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) dichiarazione di impegno a non intrattenere attività incompatibili, sotto alcuna forma, con quelle della Cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque superare i limiti previsti dall'art. 2525, I comma, c.c.

Alla domanda deve essere unita la dichiarazione di essere a conoscenza dello statuto della Cooperativa.

Le persone giuridiche, pubbliche o private, devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al

momento della domanda, in cui sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative;

b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Su delibera dell'Assemblea ordinaria, potranno essere costituiti fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso vi potranno essere soci sovventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito nel predetto articolo 4 della citata legge 59/1992.

L'Organo Amministrativo decide sull'ammissione dei soci, entro tre mesi dalla presentazione della domanda stessa e la relativa delibera, se di rigetto debitamente motivata, deve essere comunicata al richiedente.

I soci hanno l'obbligo di:

a) sottoscrivere e versare a norma dell'art. 10 dello Statuto la quota di partecipazione al capitale sociale fissata in Euro 50 (cinquanta);

b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

I nuovi soci sono inoltre tenuti a versare la tassa di ammissione stabilita dall'Assemblea ed il sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;

c) di esaminare il libro dei soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato.

ARTICOLO 6

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o a morte del socio.

ARTICOLO 7

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo Amministrativo.

Tale dichiarazione ha effetto, con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata o fatta pervenire tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 8

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che venga

dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio.

Contro tale delibera, il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 24, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

ARTICOLO 9

Ai soci cooperatori e sovventori usciti per qualunque causa dalla Cooperativa, come pure ai loro eredi, spetta il rimborso in denaro della quota sociale sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie relativamente al socio, maggiorata dall'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate e dal sovrapprezzo versato al momento dell'ammissione se non già utilizzato per la rivalutazione delle quote. Titolo III

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 10

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile che è ripartito in quote di valore non inferiore a Euro 50 (cinquanta) il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa. Alle stesse non può essere corrisposto alcun dividendo;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da altre eventuali riserve costituite ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formati dai conferimenti dei soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della Cooperativa sia nel caso di suo scioglimento.

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 11

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

Il regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

ARTICOLO 12

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà a nominare tre arbitri che, riuniti in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 37 del presente statuto da parte del Presidente del Tribunale di Roma

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che

avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 13

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, come qualunque altra riserva, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici ;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il

bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto della previsione del 3^a comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

Titolo IV ORGANI SOCIALI ARTICOLO 14

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci (se nominato).

ASSEMBLEA ARTICOLO 15

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria.

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- c) approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- d) fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;

- e) determinare i compensi per gli amministratori e per i Sindaci se nominati;
 - f) approvare i regolamenti formulati dall'Organo Amministrativo;
 - g) deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dall'Organo Amministrativo.
- Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperative;
 - b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 16

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando ricorrono le condizioni di legge entro 180 (centottanta) giorni.

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, dal Collegio dei Sindaci se nominato o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito regionale a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi ai soci a mezzo lettera raccomandata oppure lettera controfirmata dal socio o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato. Vi può essere inoltre indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 17

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto di essi. Le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei votanti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

ARTICOLO 18

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci.

I soci persone fisiche hanno diritto ad un voto. I soci persone giuridiche hanno diritto a non più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 c.c. Le deleghe devono essere presentate al Presidente all'apertura dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci né le persone indicate all'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.

Per l'elezione delle cariche sociali si procederà con voto palese.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza dal Vicepresidente o in mancanza da persona eletta dai presenti.

L'Assemblea designa altresì il Segretario ed in caso di nomina di carica sociale due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori se nominati. Il verbale dell'assemblea straordinaria sarà redatto da un Notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi salvo il caso di dimissioni o revoca.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

ARTICOLO 21

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ma ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, se nominato, surroga il mancante sono alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

ARTICOLO 22

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria della Cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci;
- b) convocare le assemblee ed eseguirne le deliberazioni;
- c) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) compilare il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge ed, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale, in conformità con il carattere cooperativo della società, e l'attività effettivamente svolta;
- e) assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- f) conferire procure speciali.

L'Assemblea potrà riconoscere agli amministratori un compenso e il rimborso per le spese sostenute per conto della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o al Vice Presidente o a uno dei suoi membri determinando il limite della delega e osservati comunque i divieti di legge.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Sindaci.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado. Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ARTICOLO 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Esso adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto; il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vice Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

ARTICOLO 25

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e da due membri supplenti, eletti dall'assemblea, fra i soci o i non soci, a maggioranza relativa di voti.

Il Collegio dei Sindaci deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti,

decadono dall'Ufficio il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti entro il quarto grado, nonché tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità previsti dalla legge e comunque coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro comunque retribuito. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Esso delibera a maggioranza di voti. I Sindaci possono, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

L'assemblea potrà nominare per il controllo contabile, in alternativa al Collegio Sindacale un revisore unico.

TITOLO V BILANCIO E RIPARTO UTILI ARTICOLO 26

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ciascun esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Alla Cooperativa è riconosciuta la facoltà di redigere un bilancio sociale secondo l'art. 9, comma 2 del D.lgs. 112/2017 ovvero sia nel rispetto delle linee guida da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Gli utili netti dovranno essere così destinati:

- a) il 3% a quanto previsto dall'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- b) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- c) la restante parte a riserva straordinaria oppure ad incremento gratuito del patrimonio sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE COLLEGIO ARBITRALE ARTICOLO 27

Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dei dottori commercialisti di Roma o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità tranne le ipotesi previste dall'art.36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5 per le quali è prevista la decisione secondo diritto.

Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28

Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e le norme della liquidazione, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso ai soci del capitale effettivamente versato aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto alla costituzione o all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n.59/1992.

ARTICOLO 29

Per quanto non contemplato nello Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative con particolare riguardo alla legge 8 novembre 1991 n.381 recante disciplina delle Cooperative Sociali e sue modifiche ed integrazioni.

FIRMATO:

LORENZO GALIMBERTI

VALENTINA PIERI

PINARDI CESARE

GIUSEPPE CAPPARELLA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 3, 4 e 5
del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.